

Prot. AFIR-Retail/ER-cl/n-11

Milano, venerdì 22 marzo 2024

Spett.le
Autorità di regolazione per Energia
Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e tutele dei
consumatori di energia
Piazza Cavour, 5
20121 – Milano
Email: protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Risposta Edison DCO 70/2024/R/Gas - Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso.

Gentilissimi,

si trasmettono con la presente le osservazioni di Edison S.p.a. in merito al documento di consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Distinti saluti,


Elisa Rondella

Direttore Affari Regolatori
Edison S.p.A.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

OSSERVAZIONI GENERALI:

Edison accoglie con favore l'avvio della presente consultazione e si esprime favorevolmente in merito agli orientamenti previsti dall'Autorità funzionali alla permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (EVG) di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*" (di seguito: Legge concorrenza 2022). Si condivide in particolar modo la volontà di armonizzare, tenendo conto delle opportune specificità dei due diversi settori, la disciplina dell'EVG con quella dell'analogo Elenco venditori di energia elettrica (EVE) con il grande vantaggio di rafforzare la qualificazione degli operatori attivi sul mercato e miglioramento dei rapporti nel Sistema.

Con riferimento al requisito tecnico secondo cui l'oggetto sociale della società di vendita deve indicare l'attività di vendita di gas naturale, peraltro declinata con riferimento sia alle tipologie di gas oggetto della vendita sia all'infrastruttura di trasporto utilizzata (rete di distribuzione/rete di trasporto o autobotti/carri bombolai) si rileva che gli statuti, sebbene sicuramente ricomprendendo all'interno dell'oggetto sociale l'attività di vendita di gas naturale, potrebbero recare formulazioni più ampie o comunque non rispondenti al requisito proposto dall'Autorità nell'ambito della consultazione. Non comprendendo appieno la ratio sottesa a tale impostazione, si fa presente che la modifica dello statuto risulterebbe estremamente impattante per le società già operanti nel settore e si richiede per questo che il requisito tecnico in questione venga mantenuto nei termini ad oggi vigenti, quantomeno per le società già iscritte nell'Elenco.

Si apprezza pienamente, l'orientamento dell'Autorità nel ritenere non opportuno procedere nell'implementazione di un indicatore finanziario che replichi quanto definito nell'EVE in riferimento alla regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori locali (che nel caso del settore del gas risultano molto numerosi) rilevando che il processo di revisione del nuovo Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas (CRDG) debba ancora essere portato a termine. Infatti, si coglie l'occasione per evidenziare quanto sia importante portare a completamento il percorso di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del Codice tipo con particolare riferimento e priorità alla standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori, alla definizione della disciplina delle modalità di fatturazione e delle garanzie ammesse nonché del loro dimensionamento e della relativa gestione degli inadempimenti, per il quale oltretutto, è emersa - nell'ambito delle attività di interlocuzione avvenute tra ARERA e operatori - una generale condivisione dell'impostazione proposta soprattutto in merito agli standard dei documenti regolatori del servizio di distribuzione del gas naturale. A tal proposito, auspichiamo in uno sforzo ulteriore dell'Autorità per il

completamento di tale processo nel più breve tempo possibile in modo da arginare alcune problematiche che renderebbero il rapporto tra imprese di distribuzione e di vendita certificato, sicuro e più rapido.

Si apprezza in particolar modo la differenziazione dei requisiti, con particolare riferimento a quelli di natura finanziaria, delineata per le imprese di vendita del gas naturale ai clienti finali per il tramite di una rete di distribuzione non interconnessa alla rete nazionale di trasporto (RN) rispetto a quelle che forniscono gas naturale mediante impianti di distribuzione interconnessi alla RN. Infatti, con specifico riferimento alla Regione Sardegna, per cui Gaxa S.p.A, società del Gruppo Edison, opera in qualità di società di vendita, si fa presente che la regolazione del gas naturale risulta non completamente allineata a quella del resto del continente e ad oggi non è prevista una chiara disciplina circa l'erogazione di servizi di ultima istanza per cui, ad ogni modo, Gaxa si trova di fatto a garantire anche la continuità di fornitura ai clienti finali pur in assenza di alcuna indennità. Condividendo appieno l'orientamento dell'Autorità, si ritiene che il meccanismo prospettato risulti non applicabile al caso sardo, così come sarebbe inapplicabile ed ingiustificata e ancor di più penalizzante una qualsivoglia forma di regolarità dei pagamenti nei confronti di tale Società - che già si fa carico di importanti costi e rischi senza un apposito meccanismo di copertura – fino a che la disciplina regolatoria non risulterà, in termini di struttura e tutele, realmente in linea con quanto in vigore nel resto del Paese.

Infine, si ritiene importante evidenziare che la presenza di sanzioni non dovrebbe costituire un elemento di valutazione dell'affidabilità di un venditore ai fini dell'inclusione dello stesso nell'EVG, in quanto tali provvedimenti rappresentano già di per sé una forma di penalizzazione commisurata al danno eventualmente apportato e vengono pure resi pubblici dalle Autorità che li applicano. Sottolineiamo inoltre che, paradossalmente, sono proprio le imprese più grandi, ovvero proprio quelle più solide e affidabili, ad essere più fisiologicamente esposte a procedimenti sanzionatori, esclusivamente poiché servono un maggior numero di clienti.

Non si procede a trasmettere osservazioni puntuali ai singoli quesiti proposti in consultazione.